



**Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici  
Sezione Provinciale di Viterbo**

Viterbo 6/7/09

AI COLLEGHI DIRIGENTI SCOLASTICI

Cara/o collega

richiamo la tua attenzione su un passaggio del recente CCNI relativo alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente che ci riguarda (e che probabilmente meritava maggiore visibilità):

**Art. 4- Assegnazione del personale nel circolo e nell'istituto**

1. Nella scuola **dell'infanzia e primaria**, le modalità di assegnazione ai plessi e alle scuole, nell'ambito dell'organico funzionale, debbono essere regolate dal contratto d'Istituto **in tempo utile** per l'avvio dell'anno scolastico. L'assegnazione **a domanda** ai plessi e alle scuole nell'ambito dell'organico funzionale del **personale già titolare** precede quella del personale **neo trasferito** e, a tal fine, la **continuità didattica non costituisce elemento ostativo**. Nella definizione del contratto di istituto, le parti si fanno carico di regolare le agevolazioni previste da norme di legge o pattizie ivi comprese quelle relative al presente C.C.N.I. Nel caso del tutto **eccezionale** in cui il contratto d'Istituto **non sia mai stato definito** negli anni precedenti o non venga definito in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico, il Dirigente scolastico del circolo o istituto comprensivo si attiene ai criteri dell'art. 25 del C.C.D.N. del 18.1.2001, richiamato nelle premesse del C.C.D.N. del 21.12.2001.<sup>(1)</sup>

2. La sostituzione dei docenti di scuola primaria assenti fino ad un massimo di cinque giorni, **avviene nelle ore di contemporaneità non impegnate per le attività programmate dal collegio dei docenti (?)**, nell'ambito del modulo o del plesso di assegnazione **e nell'orario di insegnamento programmato per ciascun insegnante**; sono, peraltro possibili eventuali adattamenti e modificazioni dell'orario suddetto, **nei limiti previsti dalla contrattazione di istituto**.

3. **Nella scuola secondaria di I e II grado**, qualora l'istituto sia articolato su più sedi che **non** costituiscono autonoma dotazione organica, sia dello stesso comune che di distretti diversi dello stesso comune, le modalità di assegnazione dei docenti alle stesse devono essere regolate dal contratto di istituto tenendo conto di quanto definito al precedente comma 1. Nella definizione del contratto d'istituto le parti si fanno carico di regolare le modalità di attuazione delle agevolazioni previste da norme di legge o dal presente CCNI. La continuità non può essere di per se elemento ostativo in caso di richiesta di assegnazione su diversa sede.

4. Relativamente ai posti di arte applicata negli istituti d'arte il contratto di istituto terrà, altresì, conto delle disposizioni di cui al D.M. n. 334 del 24.11.1994 e l'art. 4 punto 9 dell'O.M. n. 332 del 9.7.1996..

<sup>(1)</sup> Si riporta l'articolo: Il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo ed in conformità al piano annuale delle attività deliberato dal collegio docenti, assegna gli insegnanti di scuola primaria e dell'infanzia ai plessi, alle scuole ed alle attività assicurando il rispetto della continuità didattica, in coerenza con quanto previsto sulla stessa dalla progettazione didattico-organizzativa, elaborata dal collegio docenti. La continuità, in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altro plesso o altra scuola, formulata dal singolo docente, **non può essere considerata elemento ostativo**. Il dirigente scolastico opererà valorizzando, altresì, le competenze professionali in relazione agli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa e **tenendo conto delle opzioni e delle esigenze manifestate dai singoli docenti**.

L'assegnazione ai plessi, alle scuole ed alle attività del circolo, anche su richiesta degli interessati, è da effettuarsi con **priorità** per i docenti già titolari, rispetto a quella dei docenti che entrano a far parte per la **prima volta** dell'organico funzionale di circolo; tali assegnazioni avvengono sulla base dei criteri sopra descritti. **In caso di concorrenza l'assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata al C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente**. Sulle predette operazioni sono attuate le relazioni sindacali previste dall'art. 6 del C.C.N.L.. **(NB: SOLO NEL CASO DI MANCANZA DI CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO)**

Saluti Giuseppe Guastini